



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4643 del 14 aprile 2017 (Numero RG 13256/2016) che ha imposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dalla sig.ra TARLAZZI Simona, si espone quanto segue.

La sig.ra TARLAZZI Simona ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, la sig.ra TARLAZZI, dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stata sottoposta dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stata dichiarata non idonea. ed esclusa dalla procedura di cui si tratta, con decreto n. 707 del 25 ottobre 2016.

La sig.ra TARLAZZI, ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, avverso tale provvedimento di esclusione nonché contro ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale con particolare riguardo all'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 ed all'art. 1 del D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008 (all. 3) “*nella parte in cui prevedono un limite minimo di altezza*” adducendo.

1. *Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, omessa indicazione, sia nel bando, che nel decreto impugnato, del metodo prescritto e seguito per la misurazione della statura dei partecipanti al concorso. Erroneità dell'accertamento eseguito dalla Commissione medica in relazione alla misurazione della statura della ricorrente,;*
2. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione e/o eccesso di potere per illogica ed irrazionale disparità di trattamento, nella parte in cui il regolamento ed il bando del concorso impugnato prevedono un limite di altezza superiore rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 per i vigili del fuoco volontari, nonché per contraddittorietà tra gli atti dell'Amministrazione;*
3. *. Violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Costituzione, I e II comma e/o eccesso di potere per illogica ed irrazionale disparità di trattamento, nella parte in cui il regolamento ed il bando del concorso impugnato prevedono un limite di altezza indifferenziato, per uomini e donne, non inferiore a 1,65 mt. tra i requisiti richiesti per l'accesso. Violazione e/o falsa applicazione, da parte del bando e del regolamento impugnati, del dettato normativo in materia di parità di trattamento per l'accesso al lavoro tra uomini e donne, ex artt. 37 e 51 della Costituzione.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 14 aprile 2017, n. 4643, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.